

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9877 Anno 2021

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 15/04/2021

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9301 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto

da

Gina (C.F.: [redacted])
rappresentata e difesa dall'avvocato Salvino [redacted] (C.F.: [redacted])
[redacted]

-ricorrente-

nei confronti di

INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: 00 [redacted]), in persona del rappresentante per procura Bruna [redacted] (C.F.: [redacted])
rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto [redacted] (C.F.: [redacted])
[redacted]


-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17842/2018, pubblicata in data 21 settembre 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 26 gennaio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Gina [redacted] sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo, ha promosso l'esecuzione forzata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.. La

Cau. 9877



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*154
21*

banca debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c..

Il processo esecutivo è stato sospeso dal giudice dell'esecuzione e l'opposizione è stata coltivata dalla creditrice procedente.

Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione, dichiarando insussistente il diritto della _____ di procedere ad esecuzione forzata.

Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato la sussistenza del diritto della _____ di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma richiesta a titolo di spese e competenze di precetto.

Ricorre la _____, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte manifestamente fondato ed in parte manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 112 cpc – 115 e 116 cpc – 2697 cc motivazione apparente del provvedimento impugnato per aver negato il dato oggettivo che il ridotto pagamento offerto dall'istituto bancario era avvenuto dopo la notifica dell'atto di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pignoramento – omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc».

La ricorrente deduce che il tribunale, nel ritenere il pagamento spontaneo della banca debitrice anteriore all'inizio dell'esecuzione, avrebbe omesso di considerare che l'atto di pignoramento, a quella data, era stato già notificato, se non al debitore, quanto meno al terzo pignorato (o almeno ad uno dei terzi pignorati).

Il motivo è manifestamente fondato.

1.1 È opportuno premettere che, con riguardo alla questione dell'efficacia quale titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., le decisioni impugnate risulta conforme all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (che si intende ribadire ancora una volta) secondo cui *«l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole*

*somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018; da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 15436 e n. 15443 del 21/07/2020; è appena il caso di ribadire che, come espressamente e ripetutamente chiarito nei suddetti precedenti, gli esposti principi di diritto non sono in contrasto, ma costituiscono mera specificazione di quelli affermati in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016, Rv. 639898 - 01, e che si tratta di un indirizzo ormai consolidato di questa Corte, che le considerazioni svolte dalla controricorrente, anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c., con il richiamo di decisioni più risalenti, non sono idonee a indurre a rivedere).*

1.2 È inoltre opportuno sottolineare che non occorre, nella presente sede, affrontare la questione della possibilità per il creditore di intimare al terzo il pagamento degli interessi, dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. sulle somme assegnate, anche in eccedenza rispetto all'importo oggetto della dichiarazione positiva di quantità e della conseguente ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., gli interessi cioè che maturano dopo l'assegnazione e, quindi, in relazione ad un rapporto obbligatorio ormai intercorrente esclusivamente tra creditore assegnatario e terzo assegnato. In proposito, nella decisione impugnata si afferma che il terzo può essere tenuto a pagare al creditore assegnatario un importo superiore a quello oggetto di dichiarazione positiva di quantità e di conseguente assegnazione esclusivamente in relazione alle spese di precetto ed esecuzione, in quanto a lui imputabili (e quindi da porsi "a suo carico", in termini pratici, e non a carico del debitore originario), ma non invece in relazione agli interessi legali ma-

turati dopo l'assegnazione, ai sensi dell'art. 1282 c.c., sulle somme assegnate (e ciò benché, sulla base dei principi di diritto emergenti dalle sentenze di questa Corte sopra richiamate, ai quali lo stesso Tribunale di Roma afferma di intendere conformarsi, il credito per gli interessi ex art. 1282 c.c. successivi all'assegnazione andrebbe evidentemente equiparato alle spese di precetto ed esecuzione e, d'altra parte, esso certamente non potrebbe essere fatto gravare sull'originario debitore espropriato, in quanto non più titolare – dopo l'assegnazione – del rapporto obbligatorio oggetto della stessa assegnazione, con riguardo al quale maturano i successivi interessi).


La questione, come appena rilevato, non va comunque affrontata, in quanto non rilevante ai fini della decisione dell'unica censura avanzata dalla ricorrente nella presente sede, che ha riguardo alla collocazione temporale del pagamento, in relazione alle spese di pignoramento.

1.3 Per quanto riguarda tale ultima questione (anteriorità del pagamento rispetto all'inizio dell'esecuzione), il tribunale ha preso in considerazione esclusivamente la data di notifica dell'atto di pignoramento alla banca debitrice esecutata e non quella della notifica dell'atto stesso al terzo (o ai terzi) debitori (e neanche sembrerebbe aver preso in considerazione la data della richiesta all'ufficiale giudiziario di procedere a detto pignoramento).

La questione è certamente rilevante ai fini della decisione.

Se infatti il pagamento spontaneo (in quanto integralmente soddisfacente dell'importo dovuto a quella data) deve ritenersi avvenuto prima dell'inizio dell'esecuzione, certamente quest'ultima risulterebbe illegittima sin dal suo inizio e le relative spese non sarebbero dovute al creditore precedente.

Se, al contrario, il pagamento deve ritenersi intervenuto dopo l'inizio dell'esecuzione, le spese di pignoramento (e comunque



le spese di esecuzione fino a quel momento sostenute dal creditore) certamente sarebbero dovute dal debitore e, di conseguenza, anche al fine di valutare l'integrale satisfattività del pagamento stesso (e quindi la possibilità di prosecuzione della procedura esecutiva), se ne dovrebbe tener conto.


La questione era stata oggetto di discussione tra le parti, dal momento che (come risulta dal contenuto degli atti processuali specificamente richiamati nel ricorso) la creditrice opposta aveva sostenuto nel corso del giudizio di merito che il pagamento era intervenuto dopo l'inizio dell'esecuzione, facendo riferimento alla data (che risultava dagli atti ed era anteriore al pagamento) di notificazione dell'atto di pignoramento al terzo *debitor debitoris* (o a uno di essi).

Tale ultima circostanza di fatto non è stata però presa in esame dal tribunale che, nel ritenere il pagamento intervenuto prima dell'inizio dell'esecuzione, ha fatto esclusivo riferimento alla data di perfezionamento della sua notificazione al debitore, senza peraltro neanche chiarire se, e per quali motivi, non ritenesse eventualmente rilevante la anteriore data di perfezionamento della notificazione stessa al terzo debitore (o a uno dei terzi debitori) e/o quella (non posteriore ma eventualmente addirittura anteriore, come è ovvio) di originaria presentazione della richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica (al debitore e al terzo) dell'atto di pignoramento da parte del creditore.

D'altronde, secondo i principi affermati da questa Corte in relazione all'analoga ipotesi delle spese di precetto (nonché delle spese anteriori allo stesso), *«in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dagli artt. 8 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 91, comma 2, c.p.c.), ne è dovuto il pagamen-*

to, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse – sulla scorta del c.d. principio di causalità – siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento; ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 02/12/2008, Rv. 605813 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30300 del 23/12/2008, Rv. 606036 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015, Rv. 637079 – 01).

Altrettanto deve dunque affermarsi con riguardo alle spese di esecuzione, in relazione alle quali va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della



pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.».

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano dunque manifestamente fondate.

In sede di rinvio la fattispecie dovrà essere nuovamente esaminata, applicando il principio di diritto sopra esposto e tenendo conto delle circostanze di fatto indicate, onde stabilire se effettivamente il pagamento spontaneo della banca possa dirsi anteriore all'inizio dell'esecuzione o comunque alla consegna della richiesta di notifica dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario da parte del creditore. In caso contrario, dovrà essere altresì rivalutata la questione dell'integrale satisfattività del pagamento stesso, dovendo tenersi conto a tal fine anche delle spese di esecuzione, salva l'operatività del principio di buona fede e di lealtà processuale.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

Il secondo motivo del ricorso è assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del primo e della cassazione con rinvio della decisione impugnata, che renderà necessario, all'esito del giudizio di rinvio, provvedere nuovamente in ordine alle spese di lite.

3. È accolto il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo;


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 26 gennaio 2020.

Il presidente

Adelaide AMENDOLA



Il Funzionario Giudiziario
[Firma]